

Comune di FARA GERA D'ADDA

Provincia di BERGAMO

## REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI

(Artt. 24 e 25 Legge 27 dicembre 1985, n. 816)



F. APOLLONIO & C.  
Brescia 1986



I. C. A.  
1986

## INDICE

### Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1 - Contenuto
- Art. 2 - Diffusione
- Art. 3 - Definizione di provvedimenti e atti preparatori
- Art. 4 - Visione
- Art. 5 - Informazione

### Titolo II DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI E DI ACQUISIRE INFORMAZIONI

- Art. 6 - Esercizio del diritto di visione
- Art. 7 - Soddisfacimento dell'istanza
- Art. 8 - Visione di atti particolari
- Art. 9 - Responsabilità per la visione
- Art. 10 - Esercizio del diritto di informazione
- Art. 11 - Controllo sostitutivo
- Art. 12 - Regime fiscale

### Titolo III DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI

- Art. 13 - Visione dei provvedimenti
- Art. 14 - Autorizzazione alla visione
- Art. 15 - Controllo esecutivo
- Art. 16 - Visione di provvedimenti particolari
- Art. 17 - Responsabilità
- Art. 18 - Entrata in vigore

Estremi di pubblicazione ed approvazione

---

### NORME RICHIAMATE

- Artt. 24 e 25 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.
- Artt. 291, 292 e 304 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.
- Artt. 62, 259 e 289 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383
- Art. 82 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.
- Artt. 59 e 60 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
- Art. 14 del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 642.
- Circolare Ministero dell'Interno n. 15900/1/Bis/10/A.11 del 17.11.1980.
- Circolare Ministero dell'Interno n. 15219/2 dell'11.12.1911

## TITOLO I NORME GENERALI

### ART. 1 Contenuto

Il presente Regolamento disciplina il diritto di visione da parte dei Consiglieri comunali dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi ed il diritto di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.

Disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente.

.....

.....

.....

### ART. 2 Diffusione

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai Consiglieri comunali e messa a disposizione del pubblico, con possibilità di consultazione durante l'orario di apertura degli uffici municipali, senza ulteriori formalità.

.....

.....

.....

### ART. 3 Definizione di provvedimento e atti preparatori

Ai fini del presente Regolamento si intende per provvedimento qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posta in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni, quali, ad esempio, deliberazioni, atti per i quali è prescritta la pubblicazione (ordinanze, ruoli, concessioni), gli allegati che forniscono parte integrante degli atti deliberativi (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissione ecc.).

Si intende, sempre ai fini del presente Regolamento per atto preparatorio, l'atto mirante a promuovere l'attività degli organi comunali, quali pareri, istanze, proposte ecc.

.....

.....

.....

**ART. 4**

*Visione*

Per visione deve intendersi, l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati.

L'esercizio del suddetto diritto, da parte del Consigliere comunale, non deve tradursi in un potere di inchiesta, di ispezione o di verifica, a meno che a ciò non sia stato espressamente incaricato dal Consiglio Comunale, sia come singolo che in collegio, secondo quanto previsto dall'art. 304 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

**ART. 5**

*Informazione*

Per informazione deve intendersi l'attività particolare svolta dagli organi addetti esplicantesi in quell'insieme di ragguagli, notizie, precisazioni e chiarimenti volti a favorire il corretto esercizio del mandato da parte dei consiglieri comunali.

**TITOLO II**

**DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRENDERE VISIONE  
DEI PROVVEDIMENTI E DI ACQUISIRE INFORMAZIONI**

**ART. 6**

*Esercizio del diritto di visione*

I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti di cui al precedente articolo 3 durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, o in casi eccezionali, dietro motivata richiesta, anche in altro orario durante il quale sia presente il personale dipendente.

**ART. 7**

*Soddisfacimento dell'istanza*

Per l'esercizio del suddetto diritto, il Consigliere comunale dovrà presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, con l'indicazione, la più dettagliata possibile, del provvedimento di cui si chiede la visione.

Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, entro due giorni dalla presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione del consigliere la documentazione richiesta.

**ART. 8**

*Visione di atti particolari*

Il bilancio di previsione, durante l'esercizio cui si riferisce, ed il conto consuntivo, nel periodo di deposito e pubblicazione ai sensi delle norme vigenti, sono consultabili, previa semplice richiesta orale al Segretario comunale, durante l'orario d'ufficio, senza alcun'altra formalità.

Lo stesso dicasi per la consultazione dello strumento urbanistico e dei regolamenti comunali vigenti.

**ART. 9**

*Responsabilità per la visione*

Il Consigliere comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza cancellature o abrasioni di alcun genere.

La presa visione degli atti dovrà effettuarsi presso la Sede Municipale durante gli orari d'ufficio.

**ART. 10**

*Esercizio del diritto d'informazione*

Il Consigliere comunale ha, altresì, diritto a ricevere tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta scritta al Sindaco che, sentiti eventualmente gli uffici interessati, fornirà i ragguagli del caso, mediante risposta orale o per iscritto, secondo le circostanze.

Tuttavia, qualora il Sindaco accerti che la richiesta non attiene all'esercizio del mandato di consigliere, ma è presentata per scopi diversi, negherà le informazioni motivando congruamente il rifiuto.

**Art. 11**

**Controllo sostitutivo**

Qualora il Sindaco opponga diniego, espresso o tacito, alle richieste avanzate ai sensi degli articoli 6 e 10 del presente Regolamento, il Consigliere Comunale potrà ricorrere nei modi e nelle forme di legge.

**ART. 12**

**Regime fiscale**

Le richieste di visione di provvedimenti e di informazione da parte dei consiglieri comunali sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 14, comma 1° del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 642, tabella b), se effettuate per l'esercizio del mandato.

**TITOLO III**

**DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI**

**ART. 13**

**Visione dei provvedimenti**

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, purchè ne facciano richiesta scritta, in carta legale, indirizzata al Capo dell'Amministrazione.

**ART. 14**

**Autorizzazione alla visione**

Il Sindaco, normalmente, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione dei cittadini i provvedimenti richiesti.

Nel caso in cui il numero delle richieste presentate sia tale da intralciare il regolare svolgimento del lavoro d'ufficio, la Giunta Municipale prov-

vederà a fissare un termine più lungo, che in ogni caso, non dovrà superare i trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

**Art. 15**

**Controllo sostitutivo**

Qualora le richieste non vengano esaudite nei suddetti termini, il cittadino potrà ricorrere nei modi e nelle forme di legge.

**ART. 16**

**Visione di provvedimenti particolari**

La procedura di cui agli artt. 13 e 14 non si applica per la visione del conto consuntivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito e di pubblicazione a norma di Legge nonchè per la visione dello strumento urbanistico vigente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazione a semplice richiesta orale.

**ART. 17**

**Responsabilità**

Per la cura e la custodia degli atti dati in visione si intendono richiamate le disposizioni di cui al precedente art. 9.

**ART. 18**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 62, comma 3°, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Deliberato dal Consiglio comunale in seduta 20 MAR. 1987

N. 9 come risulta dal registro degli originali.  
modificato con atto cons. n° 33 in data 29-5-1987,  
esecutivo ai sensi dell'art. 60 della Legge n. 30 del 28-2-1953.

IL SINDACO

*Gianni G. G. G.*



Il Segretario comunale

*[Signature]*

Pubblicato all'albo pretorio il - 3 APR. 1987

giorno (1) di mercato ~~con~~ opposizioni.  
senza

Addi - 4 APR. 1987

*[Signature]*



Il Segretario comunale

*[Signature]*

(1) Festivo o di mercato

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 60 della Legge 10 febbraio 1953, n.

62, come da ricevuta della Sezione Provinciale del Comitato di Controllo

in data 10 APR. 1987

12 GIU. 1987



Il Segretario comunale

*[Signature]*

- 3 LUG. 1987

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 7 LUG. 1987

al 22 LUG. 1987 a termini dell'art. 62 della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383

Visto: IL SINDACO

*Gianni G. G. G.*



Il Segretario comunale

*[Signature]*